



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legge 2 marzo 2023, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 46, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”;

VISTO, in particolare, il comma 1, lettera c), dell'articolo 1, del citato decreto legge, il quale stabilisce che, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma, l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

CONSIDERATO che il medesimo comma, stabilisce che al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno;

VISTA la nota n. DPC-DPC_Generale-P-UVIA_SBPAG-0042040-18/08/2023 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile del 18 agosto 2023, con la quale si è reso noto l'avvenuto aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022;

CONSIDERATO che il numero complessivo degli aventi diritto risulta essere pari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

a 101.283 unità e, conseguentemente, il contributo forfettario da riconoscersi è pari a 394,93 euro pro-capite;

VISTO il riversamento all'entrata di bilancio dello Stato da parte del Dipartimento della protezione civile (capitolo di entrata 2368 – articolo 07) dell'importo di euro 40.000.000,00;

VISTO il Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 231557 del 26 ottobre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 2 novembre 2023, con il quale sono state assegnate le citate risorse di bilancio sul capitolo 1331, piano gestionale 30;

RITENUTO di dover procedere al riparto delle suddette risorse aggiuntive;

CONSIDERATO che la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'Accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali (repertorio atti n. 494-II (sc) 8) del 23 novembre 2017, sostitutivo dell'accordo del 16 dicembre 2014, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 216;

VISTO l'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 43 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale stabilisce che la mancata trasmissione dei dati di bilancio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - DAIT - ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'erogazione con esclusione dei comuni inadempienti alle prescrizioni dell'articolo 161 del TUEL e inadempienti alla trasmissione dei questionari SOSE, non compresi nelle precedenti erogazioni;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie vengono assegnate con riserva di recuperare, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le somme in tutto o in parte non spettanti;

DECRETA

Articolo 1

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

legge 2 marzo 2023, n. 16, è assegnato, anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, il contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei comuni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'importo riportato in corrispondenza di ogni ente.

Articolo 2

Sono attribuiti ai comuni, a titolo di contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, spettante per l'anno 2023, gli importi a favore dei comuni di cui all'allegato A per l'ammontare complessivo di euro 36.528.470,01 da versarsi nel conto aperto agli enti stessi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il predetto onere graverà sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2023 (codice gestionale 156 e piano di gestione 30).

Articolo 3

Sono attribuiti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, spettante per l'anno 2023 per l'ammontare complessivo di euro 2.428.885,87, per il cui versamento sarà utilizzata la contabilità speciale intestata alle regioni ed alle province autonome interessate, che provvederanno al versamento ai comuni beneficiari sulla base degli elenchi trasmessi da questo Ministero.

L'importo di cui al comma 1 è imputato sul capitolo 1331 dello stato di previsione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2023 (codice gestionale 156 e piano di gestione 30).

Roma, **18 DIC 2023**

IL CAPO DIPARTIMENTO

Palomba

C_C816 - - 1 - 2024-03-04 - 0003905

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio II - Trasferimenti ordinari. - Prot. Uscita N.0025939 del 04/03/2024

2023 CONTRIBUTO FORFETTARIO UNATANTUM PER RAFFORZAMENTO OFFERTA DI ASSISTENZA E
ACCOGLIENZA18/12/2023

141	IM1	107.423,91
143	SV1	283.567,49
223	TV1	297.390,43
245	PC1	423.771,49
317	PT1	23.696,44
318	SI1	116.112,59
249	PU1	3.949,41
400	CH1	109.398,59
424	SA1	1.002.754,69
430	BA1	78.198,29
433	LE1	48.577,72
452	RC1	257.896,33
514	ME1	82.542,62
521	NU1	1.184,82
113	NO1	425.746,18
134	MN1	343.203,56
136	PV1	191.941,23
140	GE1	1.113.733,08
221	PD1	364.530,36
224	VE1	978.663,33
243	MO1	907.968,92
313	LI1	528.035,87
342	RI1	139.414,10
344	VT1	45.813,13
425	NA1	1.454.961,96
441	PZ1	9.478,56
450	CZ1	36.334,56
513	EN1	3.554,47
133	CR1	114.137,89

C_C816 - - 1 - 2024-03-04 - 0003905

246	RA1	430.090,54
310	AR1	146.523,04
314	LU1	48.577,72
316	PI1	75.828,64
331	FM1	113.348,00
332	MC1	76.618,52
420	AV1	727.086,02
451	CS1	142.573,61
453	KR1	111.373,30
512	CT1	24.881,27
131	BS1	1.441.139,01
132	CO1	280.013,00
139	MB1	776.848,57
138	VA1	516.977,52
222	RO1	208.923,66
241	FE1	756.311,64
249	RN1	697.465,47
321	TR1	236.964,49
331	AP1	42.258,67
333	PU1	282.382,65
401	AQ1	84.517,33
431	BR1	159.556,09
114	TO1	67.929,83
117	VB1	239.334,13
128	LC1	141.388,80
129	LO1	28.040,79
226	VI1	457.736,38
240	BO1	1.502.749,78
341	LT1	198.655,23
440	MT1	48.182,78
520	CA1	51.342,30
110	AL1	222.746,62

114	TO2	824.241,48
116	BI1	40.678,90
139	MI1	2.691.126,65
220	BL1	360.580,96
225	VR1	419.822,08
247	RE1	567.529,95
311	FI1	172.984,08
319	PO1	130.330,46
410	CB1	45.813,13
421	BN1	24.881,25
422	CE1	353.077,09
434	TA1	142.573,63
516	RG1	15.797,63
522	SS1	36.334,55
111	AT1	10.268,46
142	SP1	400.864,93
242	FC1	127.565,89
244	PR1	357.026,49
312	GR1	337.674,39
320	PG1	1.680.868,06
348	RM1	4.696.636,08
511	CL1	15.797,63
112	CN1	114.532,84
115	VC1	39.099,14
137	SO1	142.968,56
315	MS1	139.809,05
330	AN1	47.787,85
340	FR1	54.106,89
402	PE1	473.928,96
403	TE1	787.906,90
432	FG1	92.416,14
454	VV1	219.192,15

515 PA1	182.462,65
523 OR1	3.159,53
130 BG1	946.278,16
RIEPILOGO NAZIONALE	36.528.470,01